

**INDICE****TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto del regolamento	5
Art. 2	Definizione e classificazione dei rifiuti	5
Art. 3	Definizione e natura dello smaltimento	9
Art. 4	Principi generali	10
Art. 5	Gestione dei servizi - Competenze	10
Art. 6	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili	11
Art. 7	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi	11
Art. 8	Divieti e criteri di comportamento	12
Art. 9	Ordinanze contingibili e urgenti	12
Art. 10	Forme di gestione	12

**TITOLO II  
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

Art. 11	Definizione	14
Art. 12	Conferimento	
Art. 13	Raccolta	
Art. 14	Trasporto	
Art. 15	Trattamento - Ammasso temporaneo	

**TITOLO III  
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI ESTERNI**

Art. 16	Definizione	
Art. 17	Raccolta, trattamento e spazzamento	
Art. 18	Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni	
Art. 19	Contenitori portarifiuti	
Art. 20	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	
Art. 21	Pulizia dei terreni non edificati	
Art. 22	Pulizia dei mercati	
Art. 23	Aree occupate da pubblici esercizi	
Art. 24	Carico e scarico di merci e materiali	
Art. 25	Pozzetti stradali - Grigliati	
Art. 26	Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	
Art. 27	Disposizioni diverse	
Art. 28	Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	
Art. 29	Altri servizi di pulizia	
Art. 30	Sgombero neve	

- Art. 31 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 32 Asporto di scarichi abusivi
- Art. 33 Spargimento dei liquami a scopo agricolo
- Art. 34 Utilizzo agronomico dei residui e dei prodotti dal trattamento dei rifiuti
- Art. 35 Trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di spurgo

#### **TITOLO IV**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

- Art. 36 Rifiuti speciali inerti
- Art. 37 Rifiuti contenenti amianto
- Art. 38 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti
- Art. 39 Olii minerali esausti
- Art. 40 Rifiuti provenienti da strutture sanitarie, pubbliche o private di cui all'art. 1 co. 2-ter L. 45/89
- Art.41 Rifiuti cimiteriali

#### **TITOLO V**

### **VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 42 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 43 Controlli
- Art. 44 Accertamenti
- Art. 45 Sanzioni
- Art. 46 Norma transitoria

## **TITOLO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art 1*****Oggetto del regolamento***

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e alle raccolte differenziate nel territorio comunale. Comprende inoltre parziali riferimenti ad alcuni rifiuti tossici e nocivi in quanto connessi alla Igiene Territoriale.
- 2) Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n 915 e successive modificazioni e integrazioni, ed in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n 507.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del DPR 185/1964 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) ai rifiuti risultanti da prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
  - c) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n 319 e successive modificazioni;
  - d) alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n 615 e DPR 24 maggio 1988, n 203 e relativi regolamenti di attuazione;
  - e) ai materiali esplosivi.

**Art 2*****Definizione e classificazione dei rifiuti.***

Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del DPR 10 settembre 1982, n 915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

**A. URBANI****B. SPECIALI****C. TOSSICO - NOCIVI****A) RIFIUTI URBANI**

- A.1** Rifiuti Urbani Interni non ingombranti: costituiti da rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.
- A.2** Rifiuti Urbani Interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni o da altri insediamenti civili in genere.
- A.3** Rifiuti Urbani Pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984:
  - A.3.1** batterie e pile
  - A.3.2** prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F, ai sensi del D.M. della Sanità 21 maggio 1981
  - A.3.3** prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

- A.3.4 lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici
  - A.3.5 siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
  - A.3.6 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
  - A.3.7 gli oli minerali provenienti da utilizzi privati
  - A.3.8 i frigoriferi e i frigo-congelatori oggetto delle normative a tutela dello strato di ozono atmosferico
- Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.
- A.4 Rifiuti Urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
  - A.5 Rifiuti Urbani Esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua appartenenti a pubblici demani.

## B) RIFIUTI SPECIALI

- B.1 Residui derivanti da lavorazioni industriali, a loro volta suddivisi in:
  - B.1.1 Rifiuti di cui al punto B.1 che rispondendo ai requisiti previsti dal punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.
  - B.1.2 Rifiuti di cui al punto B.1 che non rispondendo ai requisiti previsti dal punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni non sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.
- B.2 Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che si dividono:
  - B.2.1 Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento, si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art. 3 del presente regolamento. Ai sensi della legge 146/94 sono tali rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1 lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n 915, nonché gli accessori per l'informatica.
  - B.2.2 Residui assimilati a rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale: Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria precedente, purché ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della citata delibera 27 luglio 1984
  - B.2.3 Residui che per qualità merceologica o quantità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
- B.3 Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini. Tali rifiuti si suddividono:
  - B.3.1 Rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani:
    - B.3.1.1 Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi, ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari

- B.3.1.2** Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive
- B.3.1.3** Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter. del DL 14 dicembre 1988, n. 527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché da quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla cura alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.
- B.3.2** Rifiuti ospedalieri trattati: rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai sensi dei precedenti punti B.3.1.2 e B.3.1.3 purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.
- B.3.3** Rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani: tutti i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.
- B.4** Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- B.5** Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- B.6** Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.
- B.7** Rifiuti cimiteriali.

## **C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Costituiti da : residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e depurazione degli affluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

### **DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti speciali di cui all'art. 2 4° comma, punti 1), 2) e 5) del DPR 915/1982, che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/82 e nelle tabelle 1.1 della delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/1982 del 27 luglio 1984.

Sono inoltre da considerare rifiuti tossico-nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificati nell'elenco 1.3 della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 salvo che il produttore dimostri che i rifiuti non siano classificabili tossici e nocivi ai sensi del punto 1) del paragrafo 1.2 della suddetta delibera. Per ogni ulteriore specificazione relativa alla individuazione e classificazione dei rifiuti tossici e nocivi si fa rimando all'allegato al DPR 915/1982 e al punto 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

### **PRECISAZIONI AGGIUNTIVE**

Tra i rifiuti urbani sono considerati RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

- a) batterie e pile
- b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", ai sensi del DM della Sanità 21.5.81.

- c) c)prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- d) d)lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici
- e) siringhe giacenti sulla strada ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua,
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- g) gli olii minerali provenienti da utilizzi civili
- h) i frigoriferi e i frigo-congelatori oggetto delle normative a tutela dello strato di ozono atmosferico.

#### Sono considerati RIFIUTI SPECIALI

1. i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani.
2. i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani
3. i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete,
4. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
5. i residui delle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti
6. i rifiuti cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 22 febbraio 1994 n 146 (ALLEGATO 3 del presente regolamento) sono considerati rifiuti SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI e come tali conferibili agli stessi impianti di recupero o trattamento finale, i rifiuti speciali di cui al punto 2) lett. a), c), d), e) a condizione che:

1. Abbiano composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli allegati nell'allegato 1 del presente regolamento,
2. i materiali soggetti a riuso siano conferiti con analoghe modalità di differenziazione previste per i rifiuti solidi urbani,
3. il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni od effluenti o comunque ad effetti che comportino qualunque pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento di rifiuti urbani,
4. non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi dalla vigente normativa in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.
5. non superino la quantità di Kg 5 al mq ovvero non venga superato il rapporto pari a 0,5 mc/mq riferito alla superficie specificatamente destinata alla produzione di tali rifiuti, ovvero non venga superata la quantità massima di Kg 40 annui per dipendente addetto alle lavorazioni di produzione dei predetti rifiuti,
6. In mancanza di funzionamento dell'impianto di compostaggio degli scarti vegetali, vengono inclusi nei rifiuti assimilabili agli urbani i residui derivanti da attività di potatura, sfalcatura, e giardinaggio in genere, esercitate su aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassazione; tali rifiuti sono oggetto di raccolta differenziata.

Sono considerati RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/1982 in quantità e/o concentrazione tale da presentare pericolo per la salute e per l'ambiente.

Sono inoltre da considerare rifiuti tossici e nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificati al punto 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.84,

salvo che il soggetto obbligato non dimostri tramite dettagliate analisi che i suddetti rifiuti non contengono sostanze o concentrazioni tali da farli classificare tossici e nocivi.

Per RIFIUTI INDUSTRIALI si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi provenienti da lavorazioni industriali.

### Art. 3

#### *Definizione e natura dello smaltimento.*

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende per smaltimento il complesso delle attività sotto elencate:

#### **a) Conferimento**

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

#### **b) Raccolta**

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

#### **b.1) Raccolta differenziata**

Forma di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti da destinarsi a:

- ⇒ riciclaggio
- ⇒ riutilizzo
- ⇒ reimpiego
- ⇒ trattamento separato e/o smaltimento

#### **c) Riciclaggio**

Azione tesa a riprodurre materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti

#### **d) Riutilizzo**

Azione tesa a produrre beni e/o combustibili da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

#### **e) Reimpiego**

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale.

#### **f) Trattamento separato e/o smaltimento**

Trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, innocuizzazione, l'ammasso, il deposito, la discarica su suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti di interramento controllato e termodistruzione dei rifiuti.

#### **g) Cernita**

Selezione dei materiali di rifiuti finalizzato al reimpiego, al riciclaggio, al riutilizzo o al recupero degli stessi.

#### **h) Spazzamento**

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua demaniali.

#### **i) Trasporto**

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo del trattamento.

#### **l) Area per la raccolta differenziata**

Area attrezzata destinata a ricevere, stoccare, selezionare e cedere a terzi frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

**m) Frazione umida**

I materiali ad alta umidità presenti nei rifiuti urbani.

**n) Frazione secca**

I materiali a basso o nullo tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani, aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di riuso.

**Art. 4*****Principi generali***

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto sull'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato il rischio di ogni inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) si deve salvaguardare fauna e flora e deve essere evitato ogni degrado di ambiente e paesaggio;
  - d) bisogna rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
  - e) promuovere, rispettando criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare materiale ed energia. Il conferimento e la raccolta dei materiali avviene tramite la preventiva separazione tra frazioni suscettibili di riuso o da destinare a particolari forme di smaltimento, e quelle che, per mancanza di soluzioni tecniche, non sono attualmente recuperabili.
1. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.
  2. Il Comune si impegna a ricercare, in sintonia con gli altri comuni appartenenti al Consorzio Est Milanese, una soluzione più economica per lo smaltimento, che preveda la costruzione di un termodistruttore dedicato a bacini di utenza programmati.

Tale soluzione dovrà essere compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e delle normative vigenti per il controllo e l'abbattimento di qualsiasi sostanza potenzialmente inquinante per l'ambiente.

Ciò avverrà con il coinvolgimento dei cittadini, tramite iniziative promozionali e di informazione.

**Art. 5*****Gestione dei servizi - Competenze***

1. I servizi di smaltimento rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza privativa ai sensi dell'art. 3 del DPR 915/82.
2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilati, il Comune può costituire servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 38, della legge 22 febbraio 1994, n 146.
3. Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante il Consorzio Provinciale Est Milanese e/o Impresa autorizzata.

4. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art 24 della legge 8 giugno 1990, n 142.
5. Per i servizi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituita apposita tassa annuale disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art 270 TUFL approvato con RD 14.09.31 n 1175 così come modificato dall'art 21 DPR 915/1982 e dal Dlgs 15.11.93 n507 e successive modificazioni e integrazioni

**L'Amministrazione Comunale applicherà le norme concernenti le riduzioni tariffarie a fronte della introduzione di sistemi atti a ridurre la quantità di rifiuti all'atto della produzione e/o della commercializzazione di prodotti per il consumo.**

## Art. 6

### *Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili*

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

## Art. 7

### *Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossico nocivi*

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli degli urbani ed assimilati.
2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:
  - ⇒ nel DPR 915/82
  - ⇒ nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984
  - ⇒ nel DL 9 marzo 1988, n 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n 475
  - ⇒ nelle disposizioni regionali e provinciali.
  - ⇒ Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:
  - ⇒ eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale che l'Autorità è preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
  - ⇒ le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti e interventi preventivi;
  - ⇒ il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
  - ⇒ è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti insieme ai speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

I produttori di rifiuti speciali di cui al presente articolo che effettuino ammasso temporaneo di tali rifiuti in quantità superiore a 100 ton o per un periodo superiore ad un anno devono essere appositamente autorizzati dalla Regione.

Le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti; in particolare devono tenere registri di carico e scarico e le schede di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti speciali deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività sia essa nuova o in ampliamento, trasformazione di attività esistente, indicando con che mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

Tutti i soggetti che producono o detengono rifiuti speciali devono presentare apposita comunicazione ai sensi dell'art 3, della legge 475/88 nelle modalità e secondo quanto stabilito dal DM 14.12.1992 e successive modificazioni.

La suddetta denuncia deve essere effettuata entro il 28.02 di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti l'anno precedente, salvo diverse indicazioni o eventuali proroghe amministrative. Copia di detta comunicazione dovrà essere inviata al Comune e all'USL competente secondo le modalità di legge.

Allo smaltimento dei rifiuti non assimilati quantitativamente o qualitativamente agli urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi direttamente o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico previa stipula di apposita convenzione.

### **Art. 8**

#### ***Divieti e criteri di comportamento***

1. È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto, vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati.
4. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del Titolo V del presente regolamento.

### **Art. 9**

#### ***Ordinanze contingibili e urgenti***

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'USL competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle vigenti leggi, alla tutela della sicurezza pubblica.

### **Art. 10**

#### ***Forme di gestione***

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante il Consorzio Provinciale Est Milanese e/o Impresa autorizzata.
2. Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza.

## **Titolo II**

# **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

## Art. 11

### *Definizione*

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio di cui al punto B.2.1 art 2;
- 4) rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente regolamento.

## Art. 12

### *Conferimento*

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere momentaneamente conservati dal produttore prima del conferimento, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL PROCESSO DI SMALTIMENTO.

Il conferimento dei rifiuti di cui al punto 1 e 3 di cui al precedente art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante sacchi di plastica da posizionarsi sul ciglio stradale, su marciapiedi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo articolo, possono essere previste anche modalità diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- \* i rifiuti ingombranti
- \* i rifiuti urbani pericolosi
- \* i rifiuti tossici e nocivi
- \* gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- \* sostanze liquide
- \* materiali accesi
- \* materia (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- \* i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui è possibile il recupero di materiali ed energia.

Quando il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti.

**B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI**

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento, non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta nè abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento avverrà esclusivamente negli appositi cassoni, nei luoghi e secondo le modalità indicate dal gestore del servizio e concordate con l'Amministrazione comunale. Materiali voluminosi devono essere preventivamente compattati e sminuzzati onde ridurne il volume. Non possono essere conferiti assieme agli ingombranti i rifiuti di cui al punto A) del presente articolo e quelli oggetto di raccolta differenziata.

**C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Sono considerati rifiuti pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- a) batterie e pile
- b) prodotti e relativi etichettati con il simbolo T e/o F, ai sensi del DM della Sanità 21.05.81 (Imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)
- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- d) lampade a vapori tossici e tubi catodici
- e) siringhe giacenti su aree pubbliche o private di uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- g) gli oli minerali provenienti da utilizzi di tipo civile
- h) frigoriferi e frigo-congelatori oggetto delle normative a tutela dello strato d'ozono atmosferico.

È fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili ingombranti e non ingombranti.

Tali rifiuti devono essere detenuti separatamente, a cura del produttore, in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali comunque da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e per l'inquinamento dell'ambiente.

I rifiuti pericolosi devono essere detenuti in appositi contenitori, differenziati da quelli adibiti alla raccolta di altri rifiuti e, prima del conferimento devono essere immessi in apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura ermetica.

**C1) Pile esauste**

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori. Sono a carico del Comune attraverso la ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento.

**C2) Farmaci scaduti**

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno degli ambulatori medici e delle farmacie convenzionate.

Il gestore del Servizio provvede alla raccolta periodica, allo stoccaggio e allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.

Per gli altri prodotti ci si atterrà alle norme fissate, di volta in volta, dalle normative vigenti e dalle convenzioni con le aziende autorizzate alla raccolta e allo smaltimento.

**D) CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO**

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per recupero di materiale o energia devono essere conferiti come di seguito specificato, o come sarà ordinato da ordinanze sindacali qualora si ravvisi la necessità di variare le modalità di raccolta o istituire nuovi servizi.

**D1) Vetro**

I contenitori di vetro vanno conferite nelle apposite campane, generalmente di colore verde e che comunque portano l'indicazione destinate alla raccolta differenziata del vetro.

È vietato abbandonare bottiglie ed oggetti di vetro in genere all'esterno delle campane, anche quando queste risultano piene, e altri oggetti di vetro che per forma e dimensione non possono essere introdotti.

È vietato introdurre materiali vetrosi nei contenitori utilizzati per raccolta differenziata di altri materiali.

#### D2) Carta

I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri, giornali e cartoni privi di corpi estranei, devono essere conferiti piegati e raggruppati a bordo strada nei giorni e con le modalità indicate dal gestore del servizio, oppure conferiti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata.

È vietato abbandonare materiale cartaceo in genere all'esterno degli appositi contenitori, anche quando questi risultano pieni.

È vietato introdurre materiale cartaceo in genere nei contenitori per raccolta differenziata di altri materiali.

#### D3) Lattine in alluminio

Le lattine in alluminio vuote e pulite devono essere conferite negli appositi contenitori predisposti alla raccolta differenziata.

È vietato abbandonare lattine di alluminio all'esterno degli appositi contenitori, anche quando questi risultino pieni.

È vietato introdurre lattine di alluminio nei contenitori per raccolta differenziata di altri materiali.

#### D4) Contenitori di plastica per liquidi

I contenitori di plastica per i liquidi identificati con le sigle PET e PE devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata di questi materiali.

È vietato introdurre altri tipi di materiali plastici diversi da quelli previsti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata di questi materiali.

È vietato abbandonare contenitori di plastica per i liquidi identificati con le sigle PET e PE all'esterno degli appositi contenitori, anche quando questi risultano pieni.

È vietato introdurre contenitori di plastica per i liquidi identificati con le sigle PET e PE nei contenitori o cassoni per raccolta differenziata di altri materiali.

#### D5) Sfalcio e potatura verdi di giardini privati

Devono essere conferiti nell'apposita area identificata per essere inviati al compostaggio.

Per tali materiali è ammesso lo smaltimento individuale attraverso impianti di compostaggio domestico, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, rispetto delle norme igienico sanitarie e utilizzo di adeguate tecnologie.

#### E) ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATE

Potranno essere attuate, in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie.

Laddove questi servizi venissero istituiti, è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori o aree di raccolta, predisposte dal Comune o dal gestore del servizio, secondo modalità che verranno predisposte di volta in volta e rese pubbliche con Ordinanza Sindacale.

In particolare saranno istituite dal Comune e dal gestore del servizio centri di raccolta differenziata opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni ed orari stabiliti.

Ai sensi dell'art. 67 del Dlgs n597/93 e del regolativo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art 2 del presente regolamento possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi.

zativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un trattamento preventivo volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compiuto dal gestore del servizio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

#### F) VARIAZIONI

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore dovesse apportare saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

## Art. 13

### *Raccolta*

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove gestire del servizio è tenuto ad assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 8 comma a) del DPR 915/82 e come indicato nell'art. 59 del Dlgs 15 novembre 1993, n 507.

3. Le frequenze di servizio minimo garantito sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA	FREQUENZA
Solidi urbani	bisettimanali
Ingombranti	a riempimento contenitore
Carta cassonetti	quindicinale
Carta a domicilio	quindicinale
PET e PE	quindicinale
Pile e batterie	a riempimento cassone - contenitore
Vetro	a riempimento cassone - contenitore
Farmaci	a riempimento cassone - contenitore
Alluminio	a riempimento cassone - contenitore
Sfalcio verde	a riempimento cassone - contenitore

4. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore del servizio mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizi definiti in accordo con l'Amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata dell'impianto di termodistruzione o di riciclaggio.

5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.

## Art 14

### *Trasporto*

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igieniche, sanitarie ed ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate esoste anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc)

### **Art. 15**

#### *Trattamento. Ammasso temporaneo*

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del DPR 915/82.

L'attività di trasporto ammasso temporaneo, stoccaggio, trattamento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi è soggetta alle disposizioni normative concernente i rifiuti speciali tossici e nocivi di cui agli art. 6 e 7 bis della Legge regionale 07.06.80 n94 ed all'art 16 del DPR 915/82, nonché del punto 4 della Delibera del Comitato Inteministeriale del 27.07.84.

### **Titolo III**

## **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**Art. 16*****Definizione***

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

**Art. 17*****Raccolta, spazzamento e trattamento***

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato da personale comunale e/o impresa autorizzata designata dalla Amministrazione entro il perimetro delineato dal Consiglio comunale.
2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale.
3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

**Art. 18*****Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni***

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali e' istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
  - a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
  - b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
  - c) i tratti urbani delle strade provinciali;
  - d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
  - e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - f) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centrali, etc.

**Art. 19*****Contenitori portarifiuti***

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura del gestore del servizio appositi contenitori.

**Art. 20*****Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private***

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

**Art. 21*****Pulizia dei terreni non edificati***

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, in conformità alla normativa edilizia vigente.

**Art.22*****Pulizia dei mercati***

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo, in modo differenziato, i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume e conferendoli negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata.

2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta, per evitare sversamenti ed odori.

3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

**Art. 23*****Aree occupate da pubblici esercizi***

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla

costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita
4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

#### **Art. 24**

##### ***Carico e scarico di merci e materiali***

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

#### **Art. 25**

##### ***Pozzetti stradali - Grigliati***

1. Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È vietato introdurre rifiuti negli stessi.

#### **Art. 26**

##### ***Aree adibite a luna park, a circhi, a spettacoli viaggianti e a manifestazioni pubbliche***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli privati, i Partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento compu-

tata secondo le modalita' specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

## Art. 27

### *Disposizioni diverse*

1. Chi effettua attivita' relative alla costruzione, al rifacimento, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attivita' e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), e' responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed e' soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

## Art. 28

### *Aree di sosta temporanea e ad uso speciale*

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attivita' svolte nelle aree suddette.

## Art. 29

### *Altri servizi di pulizia*

1. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
- c) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;

**Art. 30*****Sgombero neve***

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale direttamente o mediante affidamento a terzi deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o miscele criodiatriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

**Art. 31*****Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata***

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protrudono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

**Art.32*****Asporto di scarichi abusivi***

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

**Art. 33*****Spargimento dei liquami a scopo agricolo***

Lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici prodotti da imprese agricole, come definiti dall'art. 3 co. 1 della L.R. n. 37 del 15.12.93, a scopo di concimazione è consentito su terreni di proprietà dell'insediamento da cui provengono i reflui.

Le modalità ed i limiti dell'utilizzo dei reflui sono quelli previsti dalla Legge 319/1976 e successive modificazioni dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e dalla normativa regionale vigente.

Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento a prodotti per l'alimentazione umana o comunque destinati a essere consumati crudi.

Al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10.00 e non prima delle ore 16.00, nonché dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8.00 e non prima delle ore 19.00.

Sono vietati lunghi lanci durante la distribuzione dei reflui derivanti dalle deiezioni mentre è d'obbligo, compatibilmente con le tipologie culturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni entro le 24 ore successive allo spaglio.

L'Amministrazione Comunale individua le aree ove può essere permesso l'utilizzo di reflui zootecnici; gli utilizzatori sono tenuti a predisporre e presentare al Sindaco, assieme alla richiesta di autorizzazione, un piano di utilizzazione agronomica redatto da tecnici competenti e coi contenuti previsti dall'art. 5 della L.R. n. 37 del 15.12.93.

L'utilizzazione è soggetta ad autorizzazione del Sindaco e a preventivo parere favorevole dell'USSL competente, il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione o al diniego della stessa entro 40 giorni dalla richiesta.

## Art. 34

### *Utilizzo agronomico dei residui e dei prodotti dal trattamento dei rifiuti*

L'Amministrazione Comunale con apposita delibera individua le zone del territorio ove possono essere utilizzati i fanghi trattati provenienti da processi di depurazione delle acque come individuati dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs 99 del 27.01.92.

I suoli individuati devono corrispondere agli usi e alle caratteristiche individuate dal D.Lgs 99 e dalle normative regionali, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi, pedologici e di distanza rispetto alle abitazioni stabiliti dalle normative nonché da ogni procedura autorizzativa e tecnica vigente.

L'utilizzatore dovrà notificare al Comune, al Servizio dell'USSL, alla Regione e alla Amministrazione Provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo; l'utilizzatore dovrà essere dotato di autorizzazione regionale e la notifica al Comune dovrà contenere tutti i dati di cui all'art. 9 co. 3 del D.Lgs 99/92.

L'inizio dell'utilizzo dei fanghi non potrà avvenire prima che il Sindaco rilasci esplicito nulla osta.

In caso si intenda utilizzare compost derivato dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani e da materiali organici fermentiscibili, così come definito dal paragrafo 3.4.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.84, lo stesso dovrà possedere le caratteristiche di cui alla delibera citata e l'utilizzatore dovrà essere in possesso della autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del DPR 915.

Le caratteristiche dei suoli utilizzati e le modalità di utilizzo dovranno essere adeguate alla delibera sopracitata ed essere documentate assieme ad una notifica da inviare al Comune e alla USSL competente almeno 10 giorni prima dell'utilizzo.

L'utilizzo di compost ottenuto da residui della potatura e dello sfalcio eventualmente prodotto dall'impianto di compostaggio comunale è consentito senza limitazioni per l'applicazione su orti e piccoli appezzamenti privati connessi con l'abitazione dell'utilizzatore.

**Art. 35*****Trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di spurgo***

L'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento di liquami esclusivamente di tipo cloacale provenienti da insediamenti civili, per quanto non normato dalla legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione, e deve essere svolta secondo le indicazioni contenute delle direttive regionali di cui alla deliberazione di G.R. n. 5/6841 del 18.06.92 e successive.

Tali attività sono sottoposte al controllo degli organi competenti per quanto attiene ai mezzi ed ai serbatoi impiegati che dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 27.09.82 ed ogni altro aspetto relativo all'igiene ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, trasporto e smaltimento.

I reflui di risulta delle operazioni di spurgo di fosse biologiche o settiche, pozzi neri ed impianti di chiarificazione ed essiccazione e manufatti sanitari asserviti agli scarichi civili, nonché di rimozione dei liquami e dei fanghi dei condotti delle fognature comunali e di pulizia dei pozzetti stradali, ivi compresa l'eventuale acqua utilizzata per la rimozione dei fanghi, sono da considerare ai sensi delle normative vigenti - DPR 915/82 e L. 94/80 e successive modificazioni ed integrazioni - quali rifiuti speciali.

Conseguentemente l'attività di asportazione deve essere effettuata da ditte attrezzate ed autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al conferimento di tali rifiuti nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo smaltimento di rifiuti derivanti da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati di tali rifiuti.

## **Titolo IV**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

**Art. 36*****Rifiuti speciali inerti***

Sono compresi fra i rifiuti inerti indicati nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.84 di cui all'art. 5 del DPR 915/82, a titolo esplicativo:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali di costruzione
- i materiali ceramici rotti
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione
- i vetri di tutti i tipi non avviati al riuso
- terra e materiali provenienti dalla manutenzione di giardini

Questi rifiuti possono essere smaltiti nelle discariche di tipo II A (Delibera Comitato Interministeriale 27.07.84) ove non contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi o dalle sostanze elencate dall'allegato 1 al DPR 915/82.

Lo stoccaggio di detti materiali, in quanto rifiuti speciali, è assoggettato alla normativa già citata.

I materiali inerti di natura lapidea considerati materie prime secondarie ai sensi del DM 26.01.90, successive modifiche ed integrazioni, possono essere destinati alle specifiche attività previste dalla normativa e con le modalità previste da quest'ultima.

A titolo semplificativo si elencano, tra i materiali che possono essere oggetto di riuso: sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti da scavi; laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizioni e costruzioni purchè privi di amianto.

**Art. 37*****Rifiuti contenenti amianto***

Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianti, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione, al fine di non costituire rischio per gli addetti e più in generale, per la popolazione esposta, così come lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni, ai sensi del DLgs 277/91, della Legge 257/92.

Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre. In proposito si adottano tutte le disposizioni di cui alla circolare della Giunta Regionale Settore Sanità ed Igiene n. 46/san del 16.07.90, integrata con successiva n. 115/san del 30.07.91, per quanto non in contrasto con le disposizioni emanate con DM 06.09.94 inerenti le modalità operative da adottare negli interventi di demolizione sulle coperture edilizie esistenti, contenenti amianto.

Inoltre, in ottemperanza all'art. 34 del DL 277/91 le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare all'USSL copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, della licenza edilizia ove necessaria, nonchè consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

**Art. 38*****Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti***

Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Questi rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati per procedere alla demolizione ed alla rottamazione in modo da ottenere il massimo recupero possibile.

**Art. 39*****Olii minerali esausti***

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti tossici e nocivi e speciali valgono anche per la disciplina degli olii usati, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 691, al DM 22.02.84, L. 475/88, RR n. 1 del 11.08.84, L.R. n. 21/93 e DL 95 del 27.01.92.

E' fatto divieto assoluto di eliminazione degli olii usati da parte degli utilizzatori privati ovvero di chi effettua operazioni di sostituzione di olii e lubrificanti nella propria abitazione.

Chi esercita l'attività di rivendita di olii e lubrificanti per motori è tenuto a mettere a disposizione della clientela idoneo impianto per lo stivaggio degli olii esausti, direttamente o consentendo che il Cons. Nazionale obbligatorio installi tale impianto.

**Art. 40*****Rifiuti provenienti da strutture sanitarie,  
pubbliche o private di cui all'art. 1 co. 2-ter L. 45/89***

I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie, elencati nell'allegato 1), purchè non tossici e nocivi, sono sottoposti alle norme previste per lo smaltimento di rifiuti urbani ai sensi del DPR 915/82 e successive disposizioni modificative e applicative.


I rifiuti speciali, provenienti da strutture sanitarie, elencati nell'allegato 2) necessitano di particolari sistemi di smaltimento, previa raccolta differenziata.

Alle tipologie di rifiuti, provenienti da strutture sanitarie, non espressamente previsti ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia.

Ai rifiuti provenienti da strutture sanitarie non assimilabili ai rifiuti urbani si applicano eventualmente le norme previste al paragrafo 2.2 delle deliberazioni del 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82.

**Art. 41*****Rifiuti cimiteriali***

Si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti dagli interventi di esumazione, dalle estumulazioni, i fiori, le corone ecc. delle esequie, nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale, quali erbe, arbusti, lumini, fiori delle tombe ecc.



Le modalità di smaltimento sono indicate nella Circolare n. 21/san/ecol emanata dalla G.R. Settore Sanità ed Igiene in data 24.05.89 n. 6225 e nelle ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale.

In particolare, i resti e gli avanzi di indumenti, casse ecc (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione e recupero delle parti di zinco ed in piombo presenti sono classificati rifiuti speciali e devono essere confezionati in contenitori ermetici recanti la scritta "Rifiuti Cimiteriali Trattati".

Ai fini dello smaltimento i rifiuti del comma precedente devono essere conferiti in impianti di incenerimento opportunamente autorizzati.

Le parti di cadavere possono essere destinate esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o altri sistemi in uso, ai forni crematori, sempre nel rispetto del DPR 10.09.90 n. 285.

## **Titolo V**

# **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

## Art. 42

### *Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali*

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

## Art. 43

### *Controlli*

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.U.S.S.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

3. Il controllo tecnico gestionale del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è sottoposto al controllo amministrativo della Polizia Municipale e dagli appositi uffici comunali che dovranno accertare l'osservanza da parte dei concessionari del servizio suddetto delle norme previste dal presente regolamento, nonché delle direttive emanate dal Sindaco.

4. Il servizio dell'USSL oltre a collaborare con gli uffici predetti espleta il controllo e la vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 14 della legge 833/1978 e dell'art. 3 della LR 64/81.

5. I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari da parte dell'utenza spettano al Corpo di Polizia Municipale.

I sorveglianti del servizio nettezza urbana devono e qualsiasi cittadino è invitato a segnalare all'Amministrazione comunale qualsiasi irregolarità nell'attuazione dei servizi di igiene urbana e del rispetto del presente regolamento.

## Art. 44

### *Accertamenti*

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. L'insieme dei servizi concernenti le raccolte differenziate di rifiuti urbani, assimilabili, ingombranti e urbani pericolosi saranno oggetto di una relazione in cui verranno raccolti i dati

mensili a cura dell'Impresa concessionaria dell'appalto, che verranno trasmessi all'Amministrazione Comunale trimestralmente. Nella relazione andranno indicati i quantitativi raccolti per tipologia, nonché quelli relativi ai rifiuti ordinari indifferenziati conferiti presso impianti di smaltimento, dovranno inoltre essere indicati gli utilizzatori a cui sono stati inviati i materiali. L'Impresa potrà indicare in queste relazioni i problemi incorsi nei servizi ed indicare proposte di miglioramento qualitativo e quantitativo riguardanti i rifiuti in oggetto di riuso.

#### **Art. 45**

##### ***Sanzioni***

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934.

#### **Art. 46**

##### ***Norma transitoria***

1. Sino al 31 dicembre 1995 sono temporaneamente sospese le norme relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi speciali assimilati agli urbani come previsto dalla legge 146/94. Sino ad allora restano in vigore le norme relative alla assimilabilità degli stessi previste dal D.P.R. 915/82.

## ALLEGATO 1

### Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto - legge n 527 del 1988 come convertito con legge n 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
4. Campioni di urine, feci, sangue previa disinfezione
5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'ammissibilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal decreto - legge n 527 del 1988 come convertito con legge n 45 del 1989, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

## ALLEGATO 2

### Categorie di rifiuti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento

CATEGORIA	SMALTIMENTO
1. Farmaci scaduti	Termodistruzione
2. Animali provenienti da laboratorio e studi medici veterinari	Termodistruzione
3. contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione	Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
4. Materiale metallico non ingombrante	Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
5. Materiali ingombranti	Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
6. Parti anatomiche escluse quelle di cui al successivo punto 7	Forno crematorio cimiteriale o inumazione
7. Denti e parti non riconoscibili	Inceneritore
8. Materiali inerti provenienti da attività edilizia nonchè gessi ortopedici	Discarica di seconda categoria Tipo A
9. Materiali provenienti da attività di giardinaggio	Discarica di prima categoria

## ALLEGATO 3

### Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- 3) sacchi e sachetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane
- 4) cassette e pallets
- 5) poliaccoppiati (carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili)
- 6) frammenti e manufatti di vimini e sughero
- 7) paglia e prodotti di paglia
- 8) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- 9) fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile
- 10) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- 11) feltri e tessuti non tessuti
- 12) pelle e similpelle
- 13) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni
- 14) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- 15) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 915/1982 (*rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da insediamenti civili in genere*)
- 16) imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- 17) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- 18) materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili)
- 19) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- 20) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- 21) nastri abrasivi
- 22) cavi e materiale elettrico in genere
- 23) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- 24) scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina sanse esauste e simili
- 25) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura, scarti di trebbiatura e simili)
- 26) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- 27) accessori per l'informatica (*aggiunti dall'art. 39 della legge n. 146 del 22/2/1994*)



# COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

PROVINCIA DI MILANO

Prot. n. 8114

Bellinzago Lombardo, 03/10/02

## ORDINANZA N. 16

**PER LA CORRETTA SEPARAZIONE DELLE VARIE FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER IL CONFERIMENTO DELLE STESSE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ECOLOGIA

- ✓ Visti gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 5.2.1997, n.22 che dispongono che le autorità competenti alla gestione dei rifiuti si impegnino per favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti stessi da ottenersi mediante il potenziamento delle attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- ✓ Visto l'art. 6, comma 1 della L. R. 1 luglio 1993, n.21 che dispone che, a far tempo dell'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuti solidi urbani, è obbligatorio il conferimento separato delle frazioni stesse;
- ✓ Visto il Regolamento Locale d'Igiene;
- ✓ Preso atto dell'obbligo attribuito ai Comuni dall'art.5 della L.R. n. 21/93 di organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi gli organici compostabili di provenienza domestica, alimentare collettiva e mercatale;
- ✓ Richiamato il regolamento comunale del servizio di nettezza urbana approvato con delibera di C.C. n. 77 del 21.12.1995 e la successiva variazione approvata con delibera di C.C. n. 29 del 20/06/2002,;
- ✓ Ritenuto di dover disciplinare i servizi di raccolta con apposita ordinanza ;
- ✓ Visto il decreto sindacale n. 3 del 05/01/2002 a firma del Sindaco pro tempore Piazza Gian Luigi, in cui il Geom. Colombo Maurilio è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
- ✓ Visto l'art. 107 del D.L. 18/8/2000 N. 267 TESTO UNICO degli enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

### ORDINA

A tutti i cittadini ed a tutte le utenze commerciali ed artigianali produttrici di rifiuti solidi urbani, a far data dalla presente:

- ✓ di raccogliere i rifiuti solidi urbani prodotti separando la frazione organica compostabile, la frazione secca riciclabile e la frazione residua;
- ✓ di utilizzare, per la raccolta della frazione organica, esclusivamente sacchetti biodegradabili in mater-bi ;

- ✓ cassette in plastica: impilate una sull'altra;
- ✓ rifiuti compostabili: inseriti, negli idonei sacchetti;
- ✓ carta e cartoni: piegati e impilati;
- ✓ rifiuti residui: inseriti nei sacchi trasparenti.

## VIETA

- 1) l'utilizzo di sacchi che non siano conformi a quanto stabilito nella parte ordinativa del presente atto, precisando che in caso contrario non verranno ritirati da parte degli addetti al servizio e che l'inadempienza verrà segnalata all'Ufficio di Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni del caso;
- 2) di utilizzare, depositare e abbandonare sacchi neri o comunque non trasparenti.
- 3) lo smaltimento non frazionato dei rifiuti secchi e umidi.
- 4) l'utilizzo di sacchi neri opachi per tutte le frazioni ivi compresa quella secca residua;
- 5) il conferimento dei rifiuti a bordo strada prima e dopo l'orario stabilito;
- 6) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei contenitori posizionati sul suolo pubblico;
- 7) l'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione dei rifiuti, residui e scarti vegetali;
- 8) l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.
- 9) il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati.
- 10) di immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

## DISPONE

Il rispetto della corretta effettuazione della raccolta differenziata, compete quale obbligazione in solido, sia ai singoli utenti, sia alle persone che abbiano le funzioni di amministratori condominiali;

La violazione all'obbligo del conferimento separato dei rifiuti solidi urbani è punita ai sensi della L.R. 21/93; ogni altra violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi della normativa in vigore, e con la presente ordinanza si intendono completamente richiamati gli articoli 2, 12, 13, 45, 45 bis), 45 ter) approvati con delibera di C.C. n. 29 del 20/06/2002;

Per le violazioni al presente provvedimento si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 45, 45 bis), 45 ter) del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, approvati con delibera di C.C. n. 29 del 20/06/2002.

Nella presente ordinanza si intendono integralmente riportate le norme e gli articoli del regolamento di nettezza urbana in vigore;

La presente ordinanza, verrà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio.

Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.

La Polizia Municipale ha il compito di fare osservare la presente ordinanza.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
(COLOMBO GEOM. MAURILIO)